



**COMUNE DI CANEGRATE**  
PROVINCIA DI MILANO

**AREA SERVIZI AL CITTADINO**  
**Servizi Sportivi**

**REGOLAMENTO**  
**della**  
**CONSULTA SPORTIVA**

Approvato con deliberazione CC n. 11 del 06.03.2013

Entrata in vigore 09.04.2013

Precedenti

Adottato con deliberazione CC n.90 del 04.11.2003  
Modificato con deliberazione CC n.11 del 13.03.2008

## INDICE SOMMARIO

### **CAPO I – Principi generali**

- Art. 1 - Istituzione ..... pag. 3  
Art. 2 - Finalità e compiti ..... pag. 3

### **CAPO II – Composizione, nomina, durata e funzionamento**

- Art. 3 - Composizione, nomina, durata e funzionamento pag. 4  
Art. 4 - Esclusione, recesso e ammissione di nuove  
Associazioni ..... pag. 5  
Art. 5 - Funzionamento ..... pag. 5

### **CAPO III – Norme finali e rinvio**

- Art. 6 - Applicazione e decorrenza.....pag. 5  
Art. 7 - Rinvio.....pag. 6

# **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA SPORTIVA**

## **CAPO I Principi generali**

### **Art.1 Istituzione**

1.1. Il Comune di Canegrate riconosce lo sport come servizio sociale e di volontariato e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

1.2. - Il Comune di Canegrate, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto, che sancisce il riconoscimento e la promozione delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, anche attraverso consulte tematiche, istituisce la Consulta Sportiva.

1.3. - La Consulta Sportiva è il luogo d'incontro e di confronto di tutti gli Enti di promozione, Associazioni sportive e altre forme aggregative che in ambito locale, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, concorrono alla promozione dello sport quale strumento di formazione ed educazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo.

1.4. - Tutti i soggetti indicati al comma precedente, che abbiano sede e/o operino nel territorio canegratese, senza fini di lucro, possono far parte della Consulta Sportiva attraverso esplicita richiesta. La richiesta deve essere manifestata ad ogni rinnovo della Consulta stessa

### **Art.2 Finalità e compiti**

2.1. - La Consulta Sportiva, Organo consultivo e di collaborazione, coadiuva l'Amministrazione Comunale nelle scelte attinenti la promozione della pratica delle attività motorie sportivo-ricreative ed agonistiche, sotto il profilo della funzione sociale, dell'educazione e della formazione della persona, coordinando l'attività degli Enti di promozione, Associazioni sportive e altre forme aggregative che, iscritte all'Albo comunale previsto dallo Statuto, intendono operare in modo sinergico per contribuire al miglioramento dell'offerta di servizi sportivi a favore di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna.

2.2. - I compiti della Consulta sono i seguenti:

a) collaborare con l'Amministrazione Comunale per:

1. ottimizzare l'utilizzo degli impianti sportivi esistenti nel territorio comunale, tenuto conto delle caratteristiche, dei vincoli strutturali e delle specifiche norme regolamentari;
2. promuovere iniziative di tipo divulgativo e promozionale, al fine di valorizzare l'offerta sportiva del territorio;

3. sviluppare forme di collegamento e di collaborazione con le altre Consulte tematiche (Cultura e Volontariato Sociale), nonché con gli altri soggetti del territorio che condividono le medesime finalità;
4. promuovere e sostenere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, azioni sinergiche in ambito sovraterritoriale;

b) proporre, promuovere e coordinare iniziative di formazione rivolte al miglioramento delle capacità professionali di tecnici, dirigenti ed operatori degli Enti di promozione ed Associazioni sportive;

c) proporre all'Amministrazione Comunale l'assegnazione di riconoscimenti agli atleti ed agli Enti di promozione ed Associazioni sportive che si siano particolarmente distinti;

d) esprimere, su richiesta degli Organi Comunali o di propria iniziativa, pareri preventivi sui provvedimenti o programmi dell'Amministrazione Comunale, formulando eventuali proposte o rilievi.

## **CAPO II**

### **Composizione, nomina, durata e funzionamento**

#### **Art.3**

#### **Composizione, nomina e durata**

3.1. La Consulta è composta da:

- a) Sindaco o suo Delegato che la presiede;
- b) Un rappresentante designato da ognuna delle Associazioni, Enti di promozione sportiva e altre forme aggregative, che abbiano sede e/o operino nel territorio canegratese, senza fini di lucro e siano iscritte all'apposito Albo comunale previsto dall'art. 42 dello Statuto comunale;
- c) rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale, anche non consiglieri, su designazione dei Capigruppo consiliari in numero tale da garantirne la rappresentanza in modo equo e proporzionale tenuto conto della composizione dello stesso. Quanto sopra in sede di costituzione e/o primo insediamento; nel caso di eventuali successive sostituzioni di rappresentanti, segnalate dai Capigruppo Consiliari, se ne prenderà atto direttamente in sede di Consulta;
- d) Un rappresentante designato da ognuna delle Istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

3.2. In sede di prima adozione del Regolamento, il Sindaco o suo delegato, entro 30 gg dall'esecutività della delibera di approvazione, procede all'insediamento della Consulta, che dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

3.3. La Consulta entra in funzione dopo la presa d'atto della composizione della stessa da parte della Giunta Comunale.

3.4. Il Presidente individua il Vice Presidente fra i componenti di cui al comma 3.1. lettera b).

#### **Art.4**

#### **Esclusione, recesso e ammissione di nuove Associazioni**

4.1. Nel caso di mancata ed ingiustificata partecipazione per tre sedute consecutive di un membro della Consulta, questi decadrà automaticamente dalla carica e sarà surrogato da un componente nominato dalla stessa Associazione o gruppo consiliare.

4.2 La giustificazione deve essere scritta, ovvero fatta pervenire per mail all'Ufficio competente entro le ore 12.00 del giorno della seduta.

4.3 Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro appartenente alla propria Associazione, Ente o gruppo, previa idonea comunicazione da far pervenire nei modi e nei tempi di cui al comma precedente.

4.4. Nel caso in cui i soggetti rappresentanti nella Consulta perdano i requisiti di cui all'art.2.1. del presente Regolamento, sono esclusi dall'organismo.

4.5 I soggetti di cui all'art. 1.3. che successivamente alla costituzione ne vorranno far parte, o uscirne, dovranno darne formale comunicazione all'Amministrazione Comunale per la presa d'atto.

#### **Art.5**

#### **Funzionamento**

5.1. La Consulta viene convocata dal Presidente con avviso contenente gli argomenti in discussione posti all'ordine del giorno, da inviarsi per iscritto ai componenti almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta. Per forma scritta si intende la comunicazione via mail. L'avviso di convocazione viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio on-line.

5.2. Le funzioni di segreteria vengono svolte dall'Unità Operativa incaricata dei Servizi Sportivi.

5.3. Le riunioni della Consulta si tengono, di norma, presso una delle sedi municipali.

5.4. Su indirizzo del Presidente, è facoltà della Consulta costituire al proprio interno, senza particolari formalità, gruppi di lavoro per l'organizzazione di eventi o per la trattazione di specifiche tematiche, con la partecipazione del Presidente/Vice e dei rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale. I gruppi di lavoro relazioneranno opportunamente alla Consulta del proprio operato.

**CAPO III**  
**Norme finali e di rinvio**

**Art.6**  
**Applicazione e decorrenza**

6.1. Con l'adozione del presente Regolamento, che diventerà esecutivo esperite le procedure di pubblicazione specificatamente previste dall'art. 85, 2° comma, del vigente Statuto Comunale, vengono abrogate le norme precedentemente in vigore.

**Art.7**  
**Rinvio**

7.1. Si applicano alla Consulta, in quanto compatibili, le vigenti norme Regolamentari per le Commissioni Consiliari permanenti.

7.2 Per quanto non previsto dal vigente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.